



*Progetto*

# **Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici**

## **(Legge sulla caccia, LCP)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 23 giugno 2022<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 20 giugno 1986<sup>3</sup> sulla caccia è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 2 e 3*

*Abrogati*

*Art. 7a*           Regolazione degli effettivi di stambecchi e lupi e finanziamento delle misure

<sup>1</sup> Previo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale), i Cantoni possono prevedere una regolazione degli effettivi di:

- a. stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;
- b. lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio.

<sup>2</sup> Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione e devono essere necessarie per:

- a. proteggere gli spazi vitali o conservare la diversità delle specie; o
- b. impedire il verificarsi di danni o di un pericolo per l'uomo, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione ragionevolmente esigibili; o

<sup>1</sup> FF 2022 1925

<sup>2</sup> Sarà pubblicato successivamente nel FF.

<sup>3</sup> RS 922.0

c. mantenere effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.

<sup>3</sup> Sulla base di accordi programmatici, la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1.

*Art. 12, rubrica, cpv. 2, primo periodo, 4, secondo periodo, 5 – 7*

Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e pericoli per l'uomo

<sup>2</sup> Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo. ...

<sup>4</sup> ... È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.

<sup>5</sup> La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:

- a. dai grandi predatori agli animali da reddito; o
- b. dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.

<sup>6</sup> La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.

<sup>7</sup> La Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi. Il Cantone stabilisce i criteri in materia di esigibilità ed eseguibilità delle misure.

*Art. 13 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni del risarcimento.

<sup>5</sup> Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.